



# FONDAZIONE

Cassa di Risparmio di Gorizia

# STATUTO

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 26.6.2000 ed approvato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con provvedimento prot. n° 307102 del 24.7.2000

Aggiornato con le modifiche del d.lgs.153/99 introdotte dall'art. 11 legge n.448/01 (finanziaria 2002) e dal relativo regolamento applicativo predisposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto 18.5.04, n. 150 pubblicato sulla G.U. n. 139 del 16 giugno 2004, deliberate dal Consiglio di Indirizzo in data 21.3.2005 ed autorizzate dal MEF, Dipartimento del Tesoro con provvedimento prot. N.42843 del 22.4.2005



## INDICE

- Art. 1 ORIGINE, DENOMINAZIONE E DURATA
- Art. 2 AUTONOMIA E NORMATIVA APPLICABILE
- Art. 3 SEDE E AMBITO OPERATIVO
- Art. 4 SCOPI E SETTORI DI INTERVENTO
- Art. 5 PATRIMONIO
- Art. 6 ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE
- Art. 7 DESTINAZIONE DEL REDDITO
- Art. 8 ORGANI STATUTARI
- Art. 9 CONSIGLIO DI INDIRIZZO (composizione, requisiti, durata e procedura di nomina )
- Art.10 PERIODICITÀ E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
- Art.11 SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
- Art.12 POTERI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
- Art.13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (composizione, requisiti, nomina e durata)
- Art.14 PERIODICITÀ, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art.15 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art.16 PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
- Art.17 COLLEGIO DEI SINDACI
- Art.18 COMPENSI E RIMBORSI SPESE
- Art.19 SEGRETARIO GENERALE
- Art.20 CONTABILITÀ E BILANCIO
- Art.21 REQUISITI DI ONORABILITÀ, CAUSE DI SOSPENSIONE E DI INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTI DI INTERESSE E CAUSE DI DECADENZA
- Art.22 LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCIoglimento
- Art.23 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## ART. 1

### ORIGINE, DENOMINAZIONE E DURATA

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, di seguito chiamata "Fondazione", è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Gorizia fondata nel 1831 dal Conte Giuseppe della Torre e trae origine dal conferimento dell'azienda bancaria nella Cassa di Risparmio di Gorizia S.p.A., attuato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n.218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356 ed approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 26 giugno 1992 n.435873.
2. La Fondazione ha durata illimitata.

## ART. 2

### AUTONOMIA E NORMATIVA APPLICABILE

1. La Fondazione è una persona giuridica privata senza fine di lucro dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
2. La Fondazione è regolata dal presente Statuto, dalle norme dettate dalla legge 23 dicembre 1998, n.461, di seguito legge 461/98, dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, di seguito dlgs.153/99 e relative disposizioni attuative, dal D.M. 18 maggio 2004, n. 150 nonché, per quanto non previsto nelle predette norme ed in quanto compatibili, dalle disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

## ART. 3

### SEDE ED AMBITO OPERATIVO

1. La Fondazione ha sede legale in Gorizia.
2. La Fondazione, nella continuità degli originari scopi perseguiti dalla Cassa di Risparmio di Gorizia e confermando la propria attenzione al territorio in cui quest'ultima ha tradizionalmente operato, individua quale ambito prevalente della propria attività il territorio della provincia di Gorizia.
3. La Fondazione può, inoltre, operare interventi all'estero limitatamente a:
  - a) iniziative riguardanti la diffusione della storia, dell'arte e della cultura del territorio goriziano;
  - b) iniziative realizzate in località già facenti parte storicamente della provincia di Gorizia.

## ART. 4

### SCOPI E SETTORI DI INTERVENTO

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, operando specificatamente nei seguenti settori di intervento ammessi :
  - a) arte, attività e beni culturali, inclusa la conservazione e valorizzazione dei beni ambientali;
  - b) educazione, istruzione e formazione, con particolare riguardo al sostegno del polo universitario locale, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
  - c) salute pubblica, medicina preventiva, rivolta in particolare alle malattie più diffuse nel territorio di competenza, e medicina riabilitativa;
  - d) sviluppo locale ed edilizia popolare locale, con particolare attenzione alla realizzazione, nell'ambito delle attività istituzionali ed in collaborazione con altri Enti, di iniziative e progetti, anche pluriennali, di sviluppo socio-economico della comunità isontina, anche mediante la messa a disposizione di strutture stabili;
  - e) volontariato, filantropia e beneficenza, con particolare attenzione ad enti ed associazioni della provincia di Gorizia che svolgono attività di tutela e assistenza alle categorie sociali più deboli o che operano nel campo umanitario;
  - f) ricerca scientifica e tecnologica, privilegiando studi e ricerche su aspetti storici, culturali o economici di Gorizia e del suo territorio e sul suo ruolo transfrontaliero;
  - g) crescita e formazione giovanile, con particolare riguardo al sostegno dell'attività sportiva dilettantistica e delle attività socio-ricreative;
  - h) protezione e qualità ambientale, con particolare attenzione ad enti ed associazioni che svolgono attività di tutela e recupero dell'ambiente o che operano nel campo della tutela degli animali.
2. La Fondazione, tenuto conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo e della definizione dei programmi pluriennali di cui al successivo articolo 12 comma 2, lettera k , al fine di rendere più efficace la propria azione, nell'ambito dell'approvazione del Documento programmatico previsionale sceglie, con cadenza triennale, tra i settori indicati al comma 1), uno o più settori rilevanti, sino ad un massimo di cinque, avuti anche presenti gli interventi programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di competenza. Della scelta dei settori rilevanti è data comunicazione all'Autorità di vigilanza, come previsto dall'art.2, comma 2, del D.M. 150/04.
3. La Fondazione, inoltre, assicura il sostegno alle organizzazioni di volontariato attraverso il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge-quadro 11 agosto 1991, n.266.

## ART. 5

### PATRIMONIO

# F O N D A Z I O N E

Cassa di Risparmio di Gorizia

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.
2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve costituiti successivamente e si incrementa di regola per effetto di:
  - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria, nella misura fissata tempo per tempo dall'Autorità di Vigilanza;
  - b) eventuali accantonamenti ad altri fondi o riserve facoltative, la cui costituzione sia deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio di Indirizzo e sia finalizzata alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e/o alla stabilizzazione delle erogazioni. La determinazione degli accantonamenti di cui al presente punto deve, comunque, essere sottoposta alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
  - c) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad incrementi patrimoniali per volontà del donante o del testatore.
3. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera b) non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello Statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.
4. Le plusvalenze o minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, sono direttamente imputate al patrimonio nei limiti previsti dall'art.9, comma 4, del dlgs.153/99.
5. La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. A questo scopo può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. A fini informativi indica tali impieghi nel documento programmatico previsionale.
6. La Fondazione può investire una quota non superiore al dieci per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Può altresì investire una quota non superiore al cinque per cento del patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 5), qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.
7. La Fondazione dà separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività, di cui all'art.5, comma 1, del D.M. 150/04.
8. La gestione del patrimonio può essere svolta da strutture interne, diverse e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione, in base ad apposito Regolamento da adottare da parte del Consiglio di Indirizzo, oppure può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24.2.1998, n.58. In quest'ultimo caso la scelta dei gestori deve avvenire in base a criteri, stabiliti preventivamente dal Consiglio di Indirizzo, rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione e senza alcuna preferenza nei confronti di società di gestione operanti nell'ambito della società

bancaria conferitaria. Inoltre la gestione del patrimonio non potrà essere affidata ad intermediari nei quali ricoprono cariche i componenti degli Organi della Fondazione al momento dell'affidamento dell'incarico di gestione.

## Art. 6

### ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione persegue le finalità di cui all'articolo 4 operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative, nei limiti delle risorse tempo per tempo disponibili. La Fondazione promuove inoltre la definizione di propri programmi e progetti di intervento, ispirati a criteri pluriennali, da realizzare anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.
2. L'attività istituzionale della Fondazione è disciplinata da apposito Regolamento per il perseguimento delle finalità istituzionali, approvato dal Consiglio di Indirizzo, che stabilisce i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
3. La Fondazione può svolgere la propria attività anche in forma d'impresa o attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari. In tali imprese la Fondazione può detenere partecipazioni di controllo. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, consentito esclusivamente nei settori rilevanti, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
4. Per conseguire gli scopi istituzionali la Fondazione può inoltre:
  - a) coordinare la propria attività con quella di altri enti, aventi analoghe finalità;
  - b) costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile, con finalità analoghe alle proprie.
5. La Fondazione può altresì aderire ad associazioni o Organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi della Fondazione, ad Organizzazioni rappresentative delle fondazioni di origine bancaria di cui all'articolo 10 del dlgs.153/99 e ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.
6. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.
7. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in alcuna forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modificazioni. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti ed associazioni politiche e sindacali.

**Art. 7**

**DESTINAZIONE DEL REDDITO**

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del dlgs.153/99, destina il reddito secondo il seguente ordine:
  - a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura Organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
  - b) oneri fiscali;
  - c) accantonamenti alla riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
  - d) la parte prevalente del reddito residuo, dopo le destinazioni indicate nelle precedenti lettere a), b) e c), ai settori rilevanti di intervento scelti in conformità all'articolo 4, comma 2) del presente Statuto, ripartendo tra di essi, in misura equilibrata, le relative risorse;
  - e) reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo Statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
  - f) altre finalità previste dallo Statuto, destinando le relative risorse a uno o più degli altri settori ammessi scelti tra quelli indicati all'articolo 4, comma 1, ripartendo tra di essi, in misura equilibrata, le relative risorse;
  - g) erogazioni previste da specifiche norme di legge
2. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi ed indennità previsti per i componenti degli Organi della Fondazione.

**Art. 8**

**ORGANI STATUTARI**

1. Sono Organi della Fondazione:
  - a) il Consiglio di Indirizzo;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Presidente della Fondazione;
  - d) il Collegio dei Sindaci.

**Art. 9**

**CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

(composizione, requisiti, durata e procedura di nomina)

1. Il Consiglio di Indirizzo è formato da diciassette componenti designati da:
  - a) uno dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
  - b) due dalla Provincia di Gorizia;
  - c) due dal Comune di Gorizia;
  - d) uno dal Comune di Monfalcone;
  - e) uno dal Comune di Grado, dal Comune di Cormons e dal Comune di Gradisca: tali enti designeranno un nominativo d'accordo tra loro; in caso di disaccordo, ciascun soggetto designerà un proprio nominativo e, all'interno della rosa dei nominativi così indicati, il Consiglio di Indirizzo provvederà alla relativa nomina;
  - f) due dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia, scelti tra personalità del mondo economico e produttivo;
  - g) uno dai Rettori dell'Università degli Studi di Trieste e di Udine, scelto tra coloro che svolgono attività di insegnamento universitario presso il Polo di Gorizia. I soggetti designanti indicheranno un nominativo d'accordo tra loro; in caso di disaccordo, ciascun soggetto potrà designare il nominativo di sua competenza e, all'interno della rosa dei nominativi così indicati, il Consiglio di Indirizzo provvederà alla relativa nomina;
  - h) uno dai Presidenti di dieci enti o associazioni aventi sede in provincia di Gorizia ed ivi costituiti da almeno cinque anni che svolgano una qualificata attività in campo artistico-culturale. I soggetti designanti, individuati volta per volta dal Consiglio di Indirizzo anche con carattere di rotazione, indicheranno un nominativo d'accordo tra loro; in caso di disaccordo, ciascun soggetto potrà designare il nominativo di sua competenza e, all'interno della rosa dei nominativi così indicati, il Consiglio di Indirizzo provvederà alla relativa nomina;
  - i) uno dai Presidenti degli Ordini dei medici, architetti, ingegneri, commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, scelto tra professionisti iscritti negli albi professionali della provincia di Gorizia. I soggetti designanti indicheranno un nominativo d'accordo tra loro; in caso di disaccordo, ciascun soggetto potrà designare il nominativo di sua competenza e, all'interno della rosa dei nominativi così indicati, il Consiglio di Indirizzo provvederà alla relativa nomina;
  - j) due dai Presidenti di venti enti o associazioni del volontariato, aventi sede in provincia di Gorizia ed ivi costituiti da almeno cinque anni che risultino, preferibilmente, iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente nell'apposito Registro tenuto dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge 11.8.1991, n.266, scelti tra persone rappresentative del mondo del volontariato. I soggetti designanti, individuati volta per volta dal Consiglio di

- Indirizzo anche con carattere di rotazione, indicheranno i nominativi da designare d'accordo tra loro; in caso di disaccordo, ciascun soggetto potrà designare i nominativi di competenza e, all'interno della rosa dei nominativi così indicati, il Consiglio di Indirizzo provvederà alle relative nomine;
- k) tre componenti scelti dal Consiglio di Indirizzo tra personalità di chiara ed indiscussa fama in grado di contribuire efficacemente al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.
2. I componenti del Consiglio di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello Statuto.
  3. I componenti del Consiglio di Indirizzo devono essere scelti con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai diversi settori di attività della Fondazione e devono, in particolare, soddisfare i seguenti requisiti:
    - a) almeno due terzi dei componenti devono essere residenti, al momento della designazione, da almeno tre anni in provincia di Gorizia;
    - b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità e non trovarsi in nessuna delle situazioni impeditive di cui al successivo articolo 21;
    - c) essere in possesso di adeguati titoli culturali e professionali e di comprovate competenze ed esperienze in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione ed avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.
  4. Il Consiglio di Indirizzo dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di costituzione del Consiglio stesso. Alla scadenza i consiglieri restano in carica sino alla costituzione del nuovo Organo e possono essere confermati in via consecutiva per una sola volta.
  5. I componenti del Consiglio di Indirizzo nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi motivo durano in carica sino alla scadenza del mandato in corso.
  6. Il Presidente della Fondazione, almeno quattro mesi prima della scadenza del Consiglio di Indirizzo ovvero non appena abbia conoscenza della cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un singolo consigliere, richiede agli enti o soggetti competenti, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la relativa designazione e convoca il Consiglio di Indirizzo per le designazioni di propria competenza.
  7. Le designazioni, corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal precedente comma 3, devono pervenire al Presidente della Fondazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della spedizione della richiesta stessa.
  8. Qualora gli enti o i soggetti cui compete la designazione non vi provvedano nel termine indicato al precedente comma 7 ovvero designino un candidato privo dei requisiti richiesti dal presente Statuto, la relativa designazione è demandata al Consiglio di Indirizzo, che vi provvede, sino ad un massimo di cinque designazioni,

seguendo gli stessi criteri cui si sarebbero dovuti attenere gli enti o i soggetti che hanno omesso di effettuare la designazione. Nell'ipotesi di ulteriori designazioni provvede il Prefetto di Gorizia. In caso di mancato accordo per una designazione congiunta, verranno comunque tenute in considerazione le proposte anche di uno o di alcuni dei soggetti designanti pervenute nel termine indicato al precedente comma 7, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto.

9. Il Consiglio di Indirizzo in carica al momento della designazione deve procedere, in piena autonomia e previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal precedente comma 3, alle relative nomine. A tale scopo il Presidente della Fondazione, entro trenta giorni dall' avvenuto completamento delle designazioni e comunque, in caso di rinnovo dell'Organo, prima della sua scadenza, convoca il Consiglio di Indirizzo in carica, ponendo all'ordine del giorno la nomina dei nuovi consiglieri. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Consiglio di Indirizzo provvede alle nomine il Collegio dei Sindaci.
10. Completato il procedimento di nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Indirizzo, il Presidente della Fondazione in carica convoca senza indugio la prima riunione del nuovo Organo con all'ordine del giorno la sua costituzione.

## **Art. 10**

### **PERIODICITÀ E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, presso la sede della Fondazione od altrove, nei casi previsti dallo Statuto e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno cinque componenti o il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Sindaci, indicando gli argomenti su cui deliberare.
2. Qualora il Presidente della Fondazione non provveda alla convocazione del Consiglio di Indirizzo, la riunione è convocata, sentito il Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, telefax o altra forma analoga, almeno sette giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Sindaci. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di quarantotto ore.
4. In relazione agli argomenti in discussione, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere invitati a presenziare anche i componenti del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 11**

### **SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

1. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente della Fondazione, o da chi ne fa le veci, che partecipa senza diritto di voto.

2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo.
3. Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente Statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
4. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Le votazioni relative alla designazione o nomina a cariche, nonché quelle comunque riguardanti componenti degli Organi della Fondazione, si effettuano a scrutinio segreto, salvo che avvengano per unanime acclamazione.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio di Indirizzo vengono assunte dal Segretario Generale, il quale può farsi coadiuvare da personale della Fondazione. In caso di assenza del Segretario Generale, le funzioni di segretario sono svolte da persona designata dal Consiglio medesimo.
6. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario delle singole riunioni, il quale li firma unitamente a chi ha presieduto. La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Segretario Generale.

## **Art. 12**

### **POTERI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

1. Il Consiglio di Indirizzo definisce le linee programmatiche di intervento fissando priorità ed obiettivi della Fondazione; formula gli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione e provvede alla periodica verifica dei risultati.
2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Indirizzo, oltre alle attribuzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto, le decisioni concernenti:
  - a) la nomina e la revoca del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - b) la nomina e la revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti il Collegio dei Sindaci;
  - c) la modifica dello Statuto, da attuarsi con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei votanti che rappresentino comunque la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo;
  - d) l'approvazione e le modifiche dei Regolamenti interni;
  - e) la determinazione della misura e delle modalità di erogazione dei compensi annui e delle medaglie di presenza spettanti ai componenti degli Organi della Fondazione;
  - f) l'eventuale costituzione di commissioni tecniche o scientifiche consultive o di studio a supporto delle decisioni del Consiglio di Indirizzo, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata nonché i compensi per gli eventuali componenti esterni; per i componenti interni, con i quali l'incarico deve essere preventivamente concordato, la delibera deve anche indicare l'eventuale compenso, sentito il Collegio dei Sindaci;
  - g) la costituzione di imprese strumentali e la loro modificazione, anche statutaria, nonché l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo in imprese

- strumentali, da attuarsi con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei votanti che rappresentino comunque la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo;
- h) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
  - i) l'approvazione del Bilancio consuntivo della Fondazione;
  - j) la decisione di sottoporre il Bilancio della Fondazione a revisione o certificazione;
  - k) la determinazione dei programmi pluriennali di attività individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
  - l) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale per l'attività riferita all'esercizio successivo;
  - m) le decisioni in merito a trasformazioni e fusioni da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia, con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo;
  - n) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
  - o) l'autorizzazione alla stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità dei componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e del Segretario Generale.

## **Art. 13**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (composizione, requisiti, nomina e durata)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri.
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Indirizzo sulla base di una procedura di tipo selettivo-comparativo e devono soddisfare i seguenti requisiti:
  - a) Risultare residenti in provincia di Gorizia dall'atto della nomina;
  - b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità e non trovarsi in nessuna delle situazioni impeditive di cui al successivo articolo 21;
  - c) essere in possesso di adeguati titoli culturali e professionali e di comprovate competenze ed esperienze in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione ed avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero avere espletato funzioni amministrative, direttive o di controllo presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi, compreso quello di insediamento, sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. Alla scadenza i consiglieri restano in carica sino alla costituzione del nuovo Organo e possono essere confermati in via consecutiva per una sola volta. Per la costituzione del nuovo Organo, il Consiglio di Indirizzo, nel corso della stessa seduta di approvazione del bilancio, provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi motivo durano in carica sino alla scadenza del mandato in corso.
5. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2392 del codice civile.

## **Art. 14**

### **PERIODICITÀ, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta al mese presso la sede della Fondazione od altrove, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due Consiglieri o il Collegio dei Sindaci, indicando gli argomenti su cui deliberare.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, telefax o altro mezzo analogo, almeno tre giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di ventiquattro ore.
3. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio.
4. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma del presente Statuto.
5. Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente Statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
6. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Le votazioni relative alla designazione o nomina a cariche si effettuano a scrutinio segreto, salvo che avvengano per unanime acclamazione; la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si riterrà comunque respinta.
7. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione vengono assunte dal Segretario Generale, il quale può farsi coadiuvare da personale della Fondazione. In caso di assenza del Segretario Generale, le funzioni di segretario sono svolte da persona designata dal Consiglio medesimo.
8. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario delle singole riunioni, il quale li firma unitamente a chi ha presieduto. La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Segretario Generale.

## Art. 15

### POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i compiti di amministrazione e di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, tranne quelli che per legge o in conformità al presente Statuto sono riservati al Consiglio di Indirizzo e li esercita osservando le direttive strategiche e gestionali stabilite dal medesimo Consiglio di Indirizzo.
3. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
  - a) l'individuazione delle iniziative e dei progetti da finanziare per il conseguimento delle finalità istituzionali, tenuto conto del piano pluriennale e di quello annuale approvati dal Consiglio di Indirizzo;
  - b) la predisposizione dello schema di bilancio e della relativa relazione sulla gestione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
  - c) la predisposizione del programma pluriennale e del documento programmatico previsionale annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
  - d) l'eventuale costituzione di commissioni tecniche o scientifiche consultive o di studio a supporto delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata nonché i compensi per gli eventuali componenti esterni; anche per i componenti interni, con i quali l'incarico deve essere preventivamente concordato, la delibera deve indicare l'eventuale compenso, sentito il Collegio dei Sindaci;
  - e) la promozione di azioni davanti ad Organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, la nomina dei relativi difensori, nonché ogni decisione su arbitrati e transazioni;
  - f) l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di beni mobili e immobili;
  - g) la scelta del Segretario Generale della Fondazione;
  - h) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
  - i) l'assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione, nei limiti della normativa vigente;
  - j) la designazione o nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
  - k) la stipula di patti ed accordi in genere relativi alle società ed enti partecipati nonché le deliberazioni sugli indirizzi e sui relativi bilanci;
  - l) la formulazione di proposte al Consiglio di Indirizzo in ordine:

- alle modifiche statutarie;
  - all'approvazione e alle modifiche di Regolamenti interni;
  - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
  - all'istituzione di imprese strumentali;
- m) ogni altra deliberazione su materie non espressamente riservate al Consiglio di Indirizzo.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente, a singoli Consiglieri e al Segretario Generale, determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

## **Art. 16**

### **PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione ed ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente:
  - a) convoca e presiede, senza diritto di voto, le riunioni del Consiglio di Indirizzo;
  - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
  - c) svolge compiti d'impulso sull'attività dei predetti Organi, provvede all'esecuzione delle deliberazioni da essi assunte, vigila sull'andamento generale della Fondazione nonché sul conseguimento delle finalità istituzionali.
3. In situazioni di urgenza improrogabile, sentito il Segretario Generale e con immediata efficacia anche nei confronti dei terzi, il Presidente può adottare qualsiasi provvedimento ricadente nella competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo in occasione della prima seduta.
4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le relative funzioni, inclusa quella di convocare e presiedere il Consiglio di Indirizzo, competono al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, al Consigliere di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di carica e di età.
5. Il Presidente può delegare la rappresentanza della Fondazione di volta in volta e per singoli atti.
6. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo.

## Art. 17

### COLLEGIO DEI SINDACI

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da un Presidente e da due Sindaci nominati dal Consiglio di Indirizzo. Al Collegio dei Sindaci competono le attribuzioni stabilite dall'articolo 2403 del codice civile nonché l'esercizio del controllo contabile della Fondazione.
2. I Sindaci devono soddisfare i seguenti requisiti:
  - a) devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
  - b) devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e non trovarsi in nessuna delle situazioni impeditive di cui al successivo articolo 21;
  - c) devono risultare residenti in provincia di Gorizia dall'atto della nomina.
3. Il Collegio dei Sindaci dura in carica quattro esercizi, compreso quello di insediamento, sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. Alla scadenza i Sindaci restano in carica sino alla costituzione del nuovo Collegio e possono essere confermati in via consecutiva per una sola volta. Per la costituzione del nuovo Organo, il Consiglio di Indirizzo, nel corso della stessa seduta di approvazione del bilancio, provvede alla nomina del Presidente e dei componenti del nuovo Collegio dei Sindaci.
4. I componenti del Collegio dei Sindaci nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi motivo durano in carica sino alla scadenza del mandato in corso.
5. Il Collegio dei Sindaci può delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente.
6. I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.
8. Al Collegio dei Sindaci si applica il disposto dell'articolo 2407 del codice civile.

## Art. 18

### COMPENSI E RIMBORSI SPESE

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci spetta un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e una medaglia di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione degli Organi collegiali, oltre al rimborso delle spese per l'espletamento delle rispettive funzioni, anche in forma forfetaria. La determinazione della misura e delle modalità di erogazione dei compensi annui, delle medaglie di presenza e del rimborso spese sono stabilite dal Consiglio di Indirizzo.

2. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio, nella misura e con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Indirizzo con il parere favorevole del Collegio dei Sindaci.
3. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata.

## **Art. 19**

### **SEGRETARIO GENERALE**

1. Il Segretario Generale della Fondazione è scelto dal Consiglio di Amministrazione, che determina anche la durata dell'incarico e la misura del compenso, nonché le funzioni che gli vengono delegate oltre a quelle già previste dal presente Statuto.
2. Il Segretario Generale deve soddisfare i seguenti requisiti:
  - a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità e non trovarsi in nessuna delle situazioni impeditive di cui al successivo articolo 21, con eccezione di quella di cui al comma 9, lett. e) per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione;
  - b) deve essere in possesso di un'elevata qualificazione professionale, con specifiche competenze ed esperienze nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, ed avere maturato una esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.
3. In caso di assenza o impedimento del Segretario, ne adempie le funzioni la persona all'uopo designata dal Consiglio di Amministrazione.
4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

## **Art. 20**

### **CONTABILITÀ E BILANCIO**

1. L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione per l'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal medesimo Consiglio di Indirizzo. Il documento programmatico previsionale deve essere trasmesso entro quindici giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo il bilancio d'esercizio, costituito, ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
4. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli Amministratori sulla gestione, che deve anche illustrare, in apposita sezione, gli obiettivi sociali

- perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
5. Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione almeno trenta giorni prima della data fissata per la discussione ed approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo, stabilita in conformità a quanto indicato al precedente comma 3, ed entro lo stesso termine deve essere trasmesso al Collegio dei Sindaci per le osservazioni di propria competenza.
  6. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono prendere visione del bilancio che, a tale scopo, resterà depositato in copia, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, presso la sede legale della Fondazione durante i quindici giorni che precedono la data fissata per la discussione da parte del Consiglio di Indirizzo e fino a quando non sia stato approvato.
  7. Per la redazione e le forme di pubblicità del bilancio e della relativa relazione la Fondazione si attiene alla disciplina emanata con apposito regolamento dall'Autorità di Vigilanza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del dlgs. 153/99, osservando in particolare i seguenti criteri direttivi:
    - a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione;
    - b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività;
    - c) assicurare la pubblicità del bilancio e trasmetterlo all'Autorità di Vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.
  8. La Fondazione in relazione alla propria attività deve tenere i seguenti libri e scritture contabili osservando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 2421 e 2422 del codice civile:
    - a) libro giornale e libro degli inventari;
    - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione;
    - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci;
    - d) libro delle deliberazioni d'urgenza del Presidente.
  9. La Fondazione deve inoltre tenere contabilità separate nel caso di istituzione di imprese strumentali.

## **Art. 21**

### **REQUISITI DI ONORABILITÀ, CAUSE DI SOSPENSIONE E DI INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTI DI INTERESSE E CAUSE DI DECADENZA**

1. Compete a ciascun Organo della Fondazione verificare per i propri componenti la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza previsti dal presente Statuto, nonché assumere

tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, ogni eventuale conseguente provvedimento a tutela degli interessi e dell'immagine della Fondazione. Il componente dichiarato decaduto non può più essere designato in Organi della Fondazione.

2. Compete al Consiglio di Amministrazione la verifica e la sussistenza dei requisiti in capo al Segretario Generale.

### **(Requisiti di onorabilità)**

3. I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra cittadini italiani con piena capacità civile e devono possedere requisiti di onorabilità e rigore morale e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. In particolare non possono ricoprire cariche negli Organi della Fondazione coloro che:
  - a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria in base alle leggi vigenti;
  - c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo, anche se in applicazione di una pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p..

### **(Cause di sospensione)**

4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente degli Organi della Fondazione:
  - a) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale o di una misura interdittiva;
  - b) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31.5.1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) la condanna con sentenza non definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo, anche se in applicazione di una pena su richiesta delle parti ai sensi dell' articolo 444 del c.p.p.;
  - d) la permanenza di una situazione di conflitto con l'interesse della Fondazione.
5. La sospensione è dichiarata dall'Organo di appartenenza ed opera immediatamente sino alla rimozione delle cause che ne hanno determinato l'insorgere o alla eventuale dichiarazione di decadenza.

### **(Cause di incompatibilità)**

6. Non possono ricoprire le cariche di amministratore e sindaco negli Organi della Fondazione coloro che, nei due anni precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione in imprese o enti sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

7. Non è consentito allo stesso soggetto ricoprire contemporaneamente più di una carica all'interno degli Organi della Fondazione. Il componente di un Organo che assume la carica in un diverso Organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. Lo stesso divieto è esteso anche alla carica di Segretario Generale della Fondazione.
8. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
9. Non possono ricoprire cariche negli Organi della Fondazione:
  - a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente Statuto;
  - b) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini in linea retta o in linea collaterale sino al secondo grado, dei membri del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, ovvero dei soggetti cui compete il potere di designazione ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto;
  - c) coloro che ricoprono funzioni di governo o che siano membri del parlamento nazionale od europeo;
  - d) i presidenti delle regioni, i componenti dei consigli e delle giunte regionali, i componenti del comitato regionale di controllo, i presidenti delle province, i sindaci dei comuni ed i componenti dei consigli e delle giunte comunali e provinciali;
  - e) i dipendenti in servizio della Fondazione e delle sue partecipate nonché coloro che ricoprono cariche di direzione generale nella società bancaria conferitaria, così come definita dall'articolo 1 del dlgs.153/99, o cariche in altre fondazioni bancarie, nonché i loro coniugi, conviventi, parenti ed affini in linea retta;
  - f) gli amministratori e i dipendenti degli enti e degli Organismi ai quali spettano, in base alle disposizioni previste dal presente Statuto, poteri di designazione dei componenti gli Organi della Fondazione; la stessa incompatibilità è estesa anche a tutti i soggetti legati ai predetti enti ed Organismi da rapporti di collaborazione non occasionale, anche a tempo determinato, esclusi in ogni caso i rapporti di collaborazione derivanti da specifici incarichi professionali.
  - g) gli amministratori delle Organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi, con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
  - h) gli amministratori e i dipendenti degli intermediari finanziari incaricati della gestione del patrimonio della Fondazione.

### **(Conflitti di interesse)**

10. I componenti degli Organi della Fondazione devono operare nell'esclusivo interesse della stessa Fondazione e non possono essere destinatari di attività della stessa Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti. Nel

caso in cui, nell'esercizio delle loro funzioni, si venissero a trovare in una situazione di conflitto con l'interesse della Fondazione devono obbligatoriamente:

- a) darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza per eventuali provvedimenti;
- b) astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il conflitto in parola.

### **(Cause di decadenza)**

11. Costituiscono cause di decadenza da componente degli Organi della Fondazione:

- a) il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti soggettivi per la nomina e la mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità previsti dal presente Statuto, ovvero il coinvolgimento in situazioni o il compimento di attività pregiudizievoli per gli interessi o l'immagine e la reputazione della Fondazione;
- b) l'omessa comunicazione di un conflitto di interessi o di una causa di incompatibilità o di sospensione previsti dal presente Statuto;
- c) la mancata partecipazione alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, o comunque per oltre sei mesi.

### **Art. 22**

#### **LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCIOGLIMENTO**

1. L'Autorità di Vigilanza, nei casi e con la procedura e le modalità indicati all'articolo 11 del dlgs.153/99, può disporre con decreto motivato:

- a) la sospensione o lo scioglimento degli Organi con funzione di amministrazione e di controllo della Fondazione;
- b) la liquidazione, volontaria o coattiva, della Fondazione.

2. Il Consiglio di Indirizzo, previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, può inoltre disporre la trasformazione o la fusione della Fondazione in altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

3. In caso di liquidazione della Fondazione l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto ad altre fondazioni con sede in provincia di Gorizia, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori già interessati dalla Fondazione.

### **Art. 23**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Il mandato degli Organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del Regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con

# F O N D A Z I O N E

Cassa di Risparmio di Gorizia

Decreto 18.5.04, n.150 non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'art.9, comma 4) e all'art. 13, comma 3) del presente Statuto.

2. Il presente Statuto, come pure le successive modifiche ed integrazioni, entrano in vigore dalla data della loro approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza. Dell'avvenuta adozione del nuovo Statuto, come pure di ogni sua modificazione e integrazione, viene data adeguata informativa a tutti gli enti e soggetti chiamati a fare le designazioni ed è data pubblicità mediante deposito presso la Sede della Fondazione e pubblicazione sul sito internet della medesima Fondazione.

## Maggioranze richieste per riunioni e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo

Componenti Consiglio di Indirizzo	17
Validità riunioni: maggioranza dei componenti in carica	9
Maggioranza ordinaria per deliberazioni: maggioranza assoluta voti dei presenti	da 5 a 9
Maggioranza qualificata per deliberazioni (per statuto e imprese strumentali art.12, c.2 lett.c e g): maggioranza dei 2/3 dei votanti che rappresentino comunque la maggioranza dei componenti in carica	da 9 a 11
Maggioranza qualificata per deliberazioni per fusioni (art.12, c.2 lett.m): maggioranza dei 2/3, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica	12

## Maggioranze richieste per riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Componenti Consiglio di Amministrazione	5
Validità riunioni: maggioranza dei componenti in carica	3
Maggioranza ordinaria per deliberazioni: maggioranza assoluta voti dei presenti	da 2 a 3
<i>Maggioranza qualificata: non prevista</i>	=